

**TRIBUNALE MILANO
(ORDINANZA)**
29 GENNAIO 1996
PRESIDENTE: PATRONE
RELATORE: CAPPABIANCA
PARTI: TAMARO
(Avv. Auteri)
BALDINI & CASTOLDI
(Avv. ti Ferrari, Cavallaro)
COMIX S.R.L.
(Avv. ti Cavani, Ghidini)
P.D.E. MILANO S.R.L.
**Diritto d'autore • Parodia •
Nozione • Finalità:
ribaltamento del senso
sostanziale dell'opera
parodiata • Originalità e
autonomia rispetto
all'opera parodiata. •
Plagio • Esclusione •
Fattispecie: liceità e
tutelabilità**

Dovendo la parodia considerarsi opera autonoma avente quale specifica caratteristica il ribaltamento dell'identità concettuale dell'opera parodiata, essa è lecita e tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore: sussistendo in concreto gli elementi della parodia, non è pertanto ipotizzabile un plagio qualora essa riproduca parti dell'opera parodiata.

I 1. Con ricorso cautelare *ante causam*, Susanna Tamaro e la s.r.l. Baldini & Castoldi — autrice ed editrice del *bestseller* « Va dove ti porta il cuore » — hanno chiesto il sequestro e l'inibitoria dell'ulteriore stampa e distribuzione del libro di Daniele Luttazzi dal titolo « Va dove ti porta il clito », edito dalla s.r.l. Comix e distribuito dalla s.r.l. P.D.E.

* L'ordinanza dei giudici milanesi presenta rilevanti profili di interesse, sia per l'ampia ed accurata motivazione con cui affronta il problema della giuridica tutelabilità della parodia, sia soprattutto per l'importante contributo offerto in un panorama giurisprudenziale assai povero di precedenti.

Oltre al celebre caso — più volte citato nella motivazione dei provvedimenti pubblicati — del « Figlio di Iorio » di Scarpetta, parodia della tragedia pastorale di D'Annunzio « La figlia di Iorio » (Trib. Napoli, 27 maggio 1908, in *Giur. it.*, 1909, II, 1 e in FABIANI, *Il Diritto di autore nella giurisprudenza*, Padova, 2^a ed., 1972, p. 38), si rinvencono poche altre sporadiche decisioni, tutte nel senso della liceità della parodia come opera letteraria autonoma ed originale (v. Pretura Roma, 28 novembre 1978, in *Dir. aut.*, 1979, p. 967; Pretura Roma, 18 novembre 1966, in *Dir. aut.*, 1967, p. 534).

Assai più ricco è invece il panorama dottrinale, in cui vanno segnalati, tra i fautori della legittimità e proteggibilità della parodia come opera originale dell'ingegno, V. DE SANCTIS, *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, Milano, 1971, pp. 81-82; DI ARIENZO, *Nozione e tutela della Parodia*, in *Rass. dir. cinem.*, 1962, p. 8; GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p. 359; SANTORO, *Brevi osservazioni in tema di parodia*, in *Dir. Aut.*, 1968, p. 1; JARACH, *Manuale del diritto di autore*, 2^a ed., Milano,

1983, p. 314; FABIANI, *La protezione giuridica della parodia con particolare riferimento a recenti orientamenti di giuristi stranieri*, in *Dir. aut.*, 1985, p. 461 ss., con ampi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza anche straniera; FABIANI, *Il diritto di autore nella giurisprudenza*, Padova, 1972, p. 38.

Tra coloro che escludono l'autonomia tutelabilità della parodia, va invece menzionato Z. ALCARDI, *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, Padova, 1978, p. 227, il quale ritiene che la parodia, basandosi pur sempre su di un nesso di relazione e di dipendenza dell'opera originaria, costituisce elaborazione di questa ex art. 4 l.d.a., con conseguente riconoscimento a favore del parodista di un diritto secondario, derivato da quello dell'autore dell'opera principale, dal quale il primo deve ottenere il consenso.

Fra i contributi più recenti va infine segnalato quello di L. DE SANCTIS, *Il diritto di satira all'esame della Pretura di Roma: ipotesi di riferibilità alla problematica della parodia dell'opera dell'ingegno*, in *Dir. aut.*, 1993, p. 146 ss., il quale, pur negando che la parodia possa essere considerata opera autonoma rispetto a quella parodiata, ne afferma tuttavia la tutelabilità come estrinsecazione del diritto positivo costituzionalmente garantito alla manifestazione del pensiero ed in particolare come espressione della libertà di satira.

MONICA MARCUCCI

A fondamento dell'istanza, le ricorrenti hanno dedotto che il testo del Luttazzi — ancorché definito in copertina « parodia solo per adulti » — non configura *parodia* dell'opera della Tamaro, ma costituisce, bensì, suo *plagio parziale*, in quanto ne segue in modo pedissequo lo schema e ne utilizza ampi brani riportandoli, in parte, integralmente e, in parte, con sostituzioni o alterazioni di minima entità e, peraltro, in chiave ossessivamente pornografica ed oscena.

Le ricorrenti hanno, quindi, denunciato l'illiceità della pubblicazione del Luttazzi nella prospettiva di cui agli artt. 18 e 4 l.d.a., in quanto *elaborazione* non autorizzata di opera altrui, in quella di cui all'art. 70 l.d.a., in quanto *riproduzione* di opera altrui non autorizzata né giustificata da finalità di critica o di discussione, in quella di cui all'art. 20 l.d.a., in quanto implicante offesa all'onore ed alla reputazione dell'autore dell'opera *elaborata*, ed, inoltre, quale ipotesi di reato ex art. 171, comma 1, lett. a) e c) e comma 2, l.d.a.; hanno, altresì, sostenuto che il titolo del libro del Luttazzi integra violazione di quello dell'opera della Tamaro sia sotto il profilo dell'art. 100 l.d.a. sia sotto quello dell'art. 21 l.m.

La s.r.l. Comix, unica resistente costituitasi, ha contrastato l'azione cautelare delle ricorrenti, rivendicando al volume del Luttazzi i connotati tipici della parodia, e sostenendo che esso, essendo, di conseguenza, opera dotata di propria autonoma individualità, non può reputarsi *plagio* (né pure *parziale*) dell'opera della Tamaro ed è, altresì, del tutto inidoneo (nella prospettiva di cui all'art. 20 l.d.a.) ad attentare all'onore ed alla reputazione della Tamaro, giacché in alcun modo ad essa soggettivamente riferibile. La resistente ha, peraltro, negato che tra i titoli delle due opere in conflitto possa prospettarsi alcuna concreta confondibilità.

Delineata l'accezione letteraria e quella giuridica di parodia, analizzati i (pochi) precedenti giurisprudenziali e la (più abbondante) elaborazione dottrinarica sul tema, comparati i testi ed identificata la tecnica compositiva del Luttazzi, il giudice designato è giunto all'argomentata conclusione che il libro del Luttazzi non costituisce *plagio* ma vera e propria *parodia* del testo della Tamaro e che, essendo conseguentemente dotata di propria ed autonoma individualità, non è illecita in relazione ai profili dedotti dalle ricorrenti; ha, quindi, respinto il ricorso con ordinanza 15 novembre 1995.

2. Con tempestivo reclamo, Susanna Tamaro e la s.r.l. Baldini & Castoldi impugnano il provvedimento del giudice designato, censurandolo in varia prospettiva, e ribadiscono le proprie deduzioni ed istanze.

In particolare, le reclamanti lamentano, per un verso, che l'inquadramento della pubblicazione del Luttazzi nell'ambito della lecita parodia sarebbe stato operato dal primo giudice in base all'erroneo convincimento che questa si qualifici e distingua dall'illecita imitazione servile in funzione della sola mera intenzione di capovolgere il significato dell'opera parodiata. Sostengono, per altro verso, che il primo giudice non avrebbe considerato che, in assenza di disciplina specifica, la parodia che utilizzi parti o elementi creativi dell'opera parodiata deve ritenersi comunque illecita ai sensi dell'art. 4 l.d.a. ed, inoltre, che la riproduzione di brani e le citazioni testuali dell'opera altrui non sono mai consentite al di fuori delle finalità di cui all'art. 70 l.d.a.; ciò anche in considerazione del fatto che sarebbe paradossale che la parodia ricevesse dal nostro ordinamento,

che non ne fa alcuna menzione, una tutela più ampia di quella che le accordano ordinamenti che la regolamentano specificamente.

Prospettata la contraddittorietà del richiamo ai principi costituzionali di cui agli artt. 21 e 33 Cost. rispetto l'assunta autonomia individualità della parodia (sul presupposto che il ricorso alle scriminanti avrebbe senso solo ove la parodia venisse considerata mera elaborazione dell'opera parodiata), le ricorrenti deducono, infine, che la libertà di pensiero e quella dell'arte non potrebbero comunque essere invocate al fine di giustificare sotto lo schermo della parodia qualsiasi elaborazione di opera altrui che, pregiudicando l'onore e/o la reputazione del relativo autore, integri violazione dell'art. 20 l.d.a.

La Comix s.r.l., costituitasi anche nella presente fase, contesta la fondatezza del reclamo e ne chiede il rigetto.

II 1. Come, del resto, dichiaratamente auspicato da entrambe le parti, la decisione non può ispirarsi che a criteri di stretta giuridicità; prescindendo da ogni suggestione di carattere etico o estetico, essa va, quindi, rigorosamente ancorata ai dati normativi (ed, ovviamente, a quelli espressi dall'ordinamento in atto vigente nel nostro Paese).

A tale impostazione non contraddice l'imprescindibile esigenza di attingere dal mtagiuridico la nozione di parodia. Detta nozione, invero, non è normativamente definita e si rivela, d'altro canto, indispensabile ai fini della decisione, giacché la controversia s'incentra proprio sul tema dell'inquadrabilità della contestata pubblicazione del Luttazzi nel genere parodistico e su quello dell'identificazione della disciplina a tale genere applicabile.

Occorre, conseguentemente, osservare che, nella comune accezione, l'essenza della parodia viene costantemente individuata, seppur con varietà di espressioni verbali, nello stravolgimento dei contenuti concettuali dell'opera parodiata (nel radicale ribaltamento del suo significato, nella realizzazione della relativa antitesi sostanziale, nell'inversione sostanziale del mezzo espressivo), operato, per finalità comiche, burllesche o satiriche, attraverso l'utilizzazione dei suoi stessi elementi estrinseci e la conservazione della sua forma esteriore.

Costante è, altresì, il rilievo che la tecnica realizzativa della parodia si sottrae a canoni o schemi predefiniti, potendo assumere le forme più disparate, con l'unico limite della rispondenza al fine del ribaltamento del senso sostanziale dell'opera parodiata.

Dalle rilevate caratteristiche (sulle quali, al di là delle contrapposizioni meramente dialettiche, sembrano peraltro sostanzialmente convenire entrambe le parti) traspare con chiarezza il tipico *parassitismo* della parodia. *Parassitismo* che, beninteso, è solo ontologico — esprimendo che la parodia trae la propria ragion d'essere dalla preesistenza di un'opera di riferimento e si struttura in reiterati (ancorché deformanti) rimandi al relativo materiale espressivo — e, certamente, non anche concorrenziale; ché, anzi, la parodia è tale solo in assenza di rapporto di concorrenza commerciale con l'opera parodiata, la cui presenza denuncierebbe invece, inevitabilmente, la mancata realizzazione di quello stravolgimento concettuale che ne rappresenta l'essenza.

Dalle delineate caratteristiche della parodia derivano peraltro, quali imprescindibili conseguenze logiche: a) che è necessario, affinché parodia sia, che dal suo contesto emerga chiara ed agevole l'identificabilità

dell'opera parodiata (risultandone, altrimenti, frustrata la stessa specifica finalità); b) che, astrattamente considerando, quanto maggiore è l'utilizzazione degli elementi estrinseci dell'opera parodiata (fermo, beninteso, restando il correlativo stravolgimento concettuale), tanto più riuscita è da ritenere l'operazione parodistica (giacché, intuitivamente, la perseguita contrapposizione ideologica si rivela tanto più paradossalmente efficace quanto maggiore è l'ossequio esteriore al testo parodiato).

2. Nel nostro ordinamento non esiste una disposizione che menzioni esplicitamente la parodia e le riservi un regime speciale.

Ciò, ovviamente, non implica che tale genere sia vietato e nemmeno che esso sia privo di tutela o di omogenea regolamentazione sul piano del diritto d'autore; impone soltanto la ricostruzione del trattamento in concreto ad esso accordato, attraverso l'esegesi della normativa vigente.

In tale prospettiva, va, in primo luogo, osservato che, ai sensi degli artt. 1 e 2 l.d.a., costituiscono oggetto di protezione da parte del diritto d'autore tutte le opere dell'ingegno rientranti nei generi di produzione immateriale contemplati, che costituiscano espressione di attività creativa e, rappresentando un modo personale di esprimere un'idea, rivelino l'affermazione di un'individualità.

È pacifico, peraltro, che la protezione dell'opera dell'ingegno sul piano del diritto d'autore sussiste anche se l'apporto creativo sia di modesta entità ed, inoltre, del tutto indipendentemente dalla qualità del relativo risultato; è, altresì, pacifico che, in presenza di creatività, la tutela del diritto d'autore non viene meno nemmeno se l'opera si ponga in contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico o il buon costume.

Ne deriva che, ove sussista un'ancorché minima produzione creativa di genere legalmente contemplato, la tutela del diritto d'autore opera a prescindere da qualsiasi ulteriore valutazione in ordine al pregio artistico, al contenuto morale o al valore commerciale dell'opera.

Se tale è, come pare indubitabile, l'ambito d'applicazione della tutela del diritto d'autore, in esso va, a tutti gli effetti, ricompresa anche la parodia e, in particolare, quella di testi letterari.

Questa è, invero, a sua volta inquadrabile nel campo letterario. E d'altro canto, già per il solo tipico capovolgimento del significato intellettuale dell'opera parodiata (attuato, peraltro, nella tendenziale adesione ai profili esteriori di essa), esprime certamente — a prescindere da ogni giudizio di valore sul correlativo risultato — un contributo di creatività sufficiente a giustificare l'operatività della tutela del diritto d'autore.

3. Acclarato che la parodia costituisce oggetto di tutela da parte della normativa sul diritto d'autore, resta da valutare se la parodia riceva protezione in tale prospettiva, ai sensi degli artt. 1 e 2 l.d.a., in quanto opera creativa dotata d'autonoma individualità ovvero, ai sensi dell'art. 4 l.d.a., in quanto *elaborazione creativa* dell'opera parodiata, (come le reclamanti sembrano in questa sede prospettare più decisamente di quanto non abbiano fatto nella precedente fase della procedura).

La questione non è di poco conto, giacché, ove dovesse essere assimilata alle *elaborazioni creative* di cui all'art. 4 l.d.a., la parodia risulterebbe (per la previsione di cui al successivo art. 18 l.d.a.) ammessa e protetta solo sul presupposto del consenso dell'autore dell'opera parodiata.

In conformità con i pochi ma univoci precedenti giurisprudenziali e con la dottrina largamente prevalente, il dilemma appare, tuttavia, agevolmente risolvibile, secondo le indicazioni del primo giudice, nel senso che la parodia non solo ha contenuto creativo, ma presenta, altresì, un'originalità ed un'individualità propria ed autonoma rispetto a quella dell'opera parodiata, sicché non richiede il consenso da parte del relativo titolare del diritto di utilizzazione economica.

Alla conclusione induce, innanzitutto l'analisi della vigente normativa ordinaria sul diritto d'autore e, in particolare, il rilievo che la parodia — ricompresa *ex art. 1 l.d.a.* nell'ambito di applicazione della tutela del diritto d'autore per il suo contenuto di creatività — non solo non è menzionata dall'*art. 4 l.d.a.* tra le contemplate ipotesi di *elaborazioni creative* (la parodia non implica né traduzione né trasformazione in altro genere artistico né compendio dell'opera di riferimento, bensì il suo rovesciamento concettuale), ma, nel silenzio della legge, non è a queste — qualificate da un rapporto di totale derivazione e fedele ossequio concettuale con l'opera *elaborata* — nemmeno assimilabile in via di analogia, per il diverso rapporto, di radicale antinomia ideologica, che la lega all'opera parodiata.

Al riguardo, è, peraltro, significativo, sul piano storico, che, come attestato nella motivazione di Trib. Napoli 27 maggio 1908 (precedente remoto, ma di esemplare approfondimento), nel testo definitivo della previgente legge sul diritto d'autore n. 766/1882, la parodia fu espunta dal novero delle elaborazioni abusive di opere altrui proprio in considerazione della sua dignità di opera dotata di autonoma individualità.

Si deve, d'altro canto, convenire con il primo giudice, che la conclusione si rivela, in ogni caso, obbligata in considerazione della tutela costituzionalmente garantita alla libertà di manifestazione del pensiero (di cui all'*art. 21 Cost.*) ed a quella di creazione artistica (di cui all'*art. 33 Cost.*), tanto più che, come reiteratamente sottolineato dalla dottrina, qualora si richiedesse il consenso dell'autore dell'opera parodiata per la realizzazione della parodia, verrebbe ad essere pregiudicata la stessa possibilità di sopravvivenza del genere, essendo il rilascio dell'autorizzazione altamente improbabile quantomeno nei casi di più intesa ed accesa contrapposizione all'opera parodiata.

Diversamente da quanto opinano le reclamanti, il richiamo ai principi costituzionali è tutt'altro che contraddittorio con l'affermata autonomia della parodia rispetto all'opera parodiata. Nell'ordinanza reclamata (e nel presente provvedimento) i presidi costituzionali alla libertà di pensiero ed a quella di creazione artistica non vengono, invero, affatto invocati per supportare la legittimità dell'*elaborazione* parodistica in prospettiva scriminante: essi vengono, invece, richiamati ad ulteriore conforto della proposta interpretazione delle norme ordinarie nel senso del riconoscimento alla parodia di dignità di opera dotata di propria autonoma identità, al fine di evidenziare che una lettura che assimilasse la parodia al regime proprio delle *elaborazioni creative* di cui all'*art. 4 l.d.a.*, esporrebbe dette norme, per questa parte, ad un'insanabile contrasto con i precetti costituzionali.

4. Così delineati i connotati essenziali ed i basilari profili giuridici della parodia, può del tutto serenamente affermarsi che tale deve a tutti gli effetti considerarsi la contestata pubblicazione del Luttazzi.

Come indicato dal primo giudice, dalla lettura del testo emerge con chiarezza che questo, preso dichiaratamente spunto dall'opera della Tamaro, realizza il sostanziale sovvertimento del suo contenuto concettuale, distorcendone il messaggio in chiave erotico-grottesca pur nella tendenziale aderenza alla sua forma esteriore; e ciò attraverso una tecnica (concordemente identificata nella sostituzione di singole parole o di lettere di singole parole nei brani mutati dall'opera di riferimento, nel mutamento dell'ordine degli elementi sintattici delle frasi in essi contenuti, nell'apposizione di postille alla citazione d'intalterati periodi dell'opera predetta), che, per quanto sopra si è detto a proposito dei relativi aspetti formali, appare sicuramente compatibile (e l'eventuale, e peraltro negato, ricorso allo *scanner* non sembra poter, al riguardo, rivestire alcuna incidenza) con il genere parodistico.

Il rilevato sovvertimento peraltro, lungi dall'essere restato a livello di mera velleitaria aspirazione, si è appieno realizzato nel concreto.

La circostanza trova riscontro nel fatto che nel testo del Luttazzi il patrimonio ideale dell'opera della Tamaro non è più assolutamente riconoscibile (se non quale dichiarata antitesi) così come in esso non è, del resto, più sicuramente riconoscibile l'individualità morale ed artistica dell'autrice dell'opera di riferimento; è, peraltro, riprovata dal rilievo che la lettura di « Va dove ti porta il clito » non può certo surrogarsi a quella di « Va dove ti porta il cuore » (l'assoluta infungibilità concettuale dei due testi rende obiettivamente impensabile che chi sia consapevolmente determinato alla lettura del libro della Tamaro possa anche lontanamente essere indotto a sostituirla con quella del libro del Luttazzi), sicché viene radicalmente a mancare tra le due opere qualsiasi possibilità di concorrenza commerciale.

Essa rivela, d'altra parte, in tutta evidenza la speciosità e l'inconfidenza dell'obiezione delle reclamanti secondo cui il primo giudice avrebbe ingiustificatamente inquadrato la pubblicazione del Luttazzi nel genere parodistico in base all'erroneo convincimento che questo sia qualificato dalla sola mera intenzione di capovolgere il significato dell'opera di riferimento.

5. Ricostruite nei termini sopra indicati le caratteristiche ontologiche e giuridiche della parodia e riconosciuta l'appartenenza a detto genere della contestata pubblicazione del Luttazzi, del tutto infondate si rivelano anche le ulteriori argomentazioni delle reclamanti.

Posto che la parodia è, per il nostro ordinamento, opera dell'ingegno dotata di autonoma individualità, caratterizzata, per un verso, dallo stravolgimento del nucleo ideologico dell'opera parodiata e, per l'altro, dall'adesione ai suoi elementi estrinseci, prospettare un *plagio parziale* dell'opera parodiata da parte di un'opera, quale quella del Luttazzi, dai riconosciuti connotati parodistici — ovvero, che è lo stesso, ipotizzare l'illegittimità della parodia in considerazione dell'utilizzazione degli elementi estrinseci dell'opera di riferimento o in funzione della *quantità* di tale utilizzazione (cfr. il parere Dossena) — si risolve, infatti, in un'evidente quanto inammissibile contraddizione logica e concettuale.

In ragione della riconosciuta autonoma individualità dell'opera parodistica deve, inoltre, escludersi che la pubblicazione del Luttazzi integri violazione del precetto di cui all'art. 70 l.d.a.

Liberalizzando in funzione scriminante, se operate per determinate finalità ed entro certi limiti, riproduzioni, fedeli o per compendio, di parti

di opere altrui diversamente precluse in ragione della privativa su di esse vantata dal relativo autore, la disposizione appare, all'evidenza, del tutto inapplicabile alle riproduzioni dell'opera parodiata contenute nella parodia, che dalla legittimità della parodia, in quanto ad essa coesenziali, mutuano *ab origine* la propria legittimità.

Peraltro, la previsione della disposizione in esame riguarda chiaramente le sole riproduzioni di parti di opere altrui che avvengano nel presupposto del pieno rispetto della relativa identità concettuale e di quella dell'opera di appartenenza e rivela, tra l'altro, manifestamente la *ratio* di prevenire ipotesi di surrettizia concorrenza commerciale (v. ultima parte del comma 1 nonché del comma 2 della disposizione) nonché equivoci o usurpazioni in merito alla *paternità* dei brani riportati (v. comma 3 della disposizione). Le riprese parodistiche di opere altrui, invece, si qualificano per le immanenti deformazioni tese allo svolgimento del contenuto concettuale dell'opera di riferimento, sono prive in radice di qualsiasi potenzialità concorrenziale rispetto all'opera di riferimento e non costituiscono pericolo alcuno per la relativa *paternità* (anche in considerazione dell'imprescindibile esigenza del parodista di far riconoscere al lettore, in tutti i suoi profili, l'oggetto della parodia).

In ragione della riconosciuta autonoma identità della parodia, nella pubblicazione del Luttazzi non può ravvisarsi nemmeno violazione del diritto morale d'autore in danno della Tamaro ai sensi dell'art. 20 l.d.a.

La disposizione in esame disciplina, invero, le ipotesi di deformazioni, mutilazioni o modificazioni (peggiorative o migliorative) operate da terzi, che, non alterando l'individualità e l'originario messaggio dell'opera, ne conservano la riferibilità all'autore e possono, pertanto, coinvolgerne l'identità personale e morale. Tale situazione è, invece, affatto estranea all'operazione parodistica, che, risolvendosi in un'opera del tutto autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento mediante l'inversione del relativo significato sostanziale, si traduce in un risultato (nel bene e nel male) imputabile al solo parodista e non più attribuibile all'autore dell'opera parodiata né idoneo a coinvolgerne l'identità personale e morale.

Né, sul piano della tutela del diritto di autore, potrebbero di per sé stessi assumere rilevanza il prospettato basso profilo (cfr. il parere Bellocchio) o la lamentata parossistica oscenità del volume del Luttazzi.

Si è, infatti, già rilevato che, sul piano della tutela del diritto d'autore, la liceità della parodia, come quella di qualsiasi altra opera d'ingegno, sussiste, in assenza di specifiche limitazioni, in funzione del solo imminente (ed ancorché minimo) contributo creativo e del tutto a prescindere dai valori (o disvalori) artistici o morali che l'opera stessa è in grado di esprimere.

Non vi è, del resto, nulla di paradossale nel fatto che il nostro ordinamento, tutelando la parodia nell'ottica del diritto d'autore soltanto perché tale, finisca per accordare a tale genere, pur senza menzionarlo, un regime di maggior favore rispetto a quello riservatogli dagli ordinamenti esteri che esplicitamente lo regolamentano.

Altri ordinamenti hanno, invero, contemplato la parodia al fine di circoscriverne l'ambito di legittimità; il nostro, pur potendosi astrattamente ispirare al medesimo criterio, ha, in concreto, adottato una diversa impostazione (e, alla luce del dato storico richiamato in precedenza, appare averlo fatto in base ad un'opzione pienamente consapevole e di antica tradizione).

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono (già peraltro espresse con encomiabile sintesi dal primo giudice) — ed attesa la piena legittimità del titolo della pubblicazione del Luttazzi, in quanto funzionale all'intento parodistico del testo (ed alla connessa esigenza di rivelare l'identità dell'opera di riferimento) nonché insuscettibile di concreta confusione con il titolo dell'opera delle ricorrenti — il provvedimento reclamato si rivela ineccepibile sotto ogni profilo.

Il reclamo va, pertanto, respinto e, per la soccombenza, le reclamanti vanno, in solido, condannate a rivalere la reclamata costituita anche delle spese inerenti al presente grado della procedura, liquidate in complessive L. 5.600.000, di cui L. 600.000 per spese, L. 1.200.000, per diritti e L. 3.800.000 per onorario.

P.Q.M. — visto l'art. 669-terdicies cod. proc. civ.;

respinge il reclamo;

condanna Tamaro Susanna e la Baldini & Castoldi s.r.l., in solido tra loro, al pagamento in favore della s.r.l. Comix anche delle spese inerenti al presente grado della procedura, liquidate, come in motivazione, in complessive L. 5.600.000.